

CONVENZIONE QUADRO

tra

l'Università degli studi di Genova (di seguito anche “Università”),
codice fiscale e partita iva n. 00754150100, pec:
protocollo@pec.unige.it rappresentata dal Magnifico Rettore pro
tempore, prof. Federico Delfino, domiciliato per il presente Atto
presso la sede legale dell'Ente in Genova, Via Balbi 5, 16126,
autorizzato alla stipula della presente convenzione quadro con
delibera del Consiglio di Amministrazione del 22/12/2025

e

ABB S.p.A. (di seguito anche “ABB”), codice fiscale n.
00736410150, partita iva IT 11988960156, pec: abbspa@legalmail.it
rappresentata dal Direttore e Legale Rappresentante Dott. Michele
Mannucci, domiciliato per il presente Atto presso la sede legale della
Società in Milano, Via Vittor Pisani 16, 20124, autorizzato alla
stipula della presente convenzione quadro con delibera del CdA ABB
del 18.12.2024

(qui di seguito denominate singolarmente anche “parte” e
congiuntamente anche “parti”)

PREMESSO:

- che ABB è punto di riferimento per i rapporti e le collaborazioni con le istituzioni accademiche italiane e internazionali e per la realizzazione delle attività di orientamento, ricerca e formazione nei campi dell'ingegneria impiantistica ed elettrica, con tutti i settori scientifici disciplinari connessi;

- che Università e ABB convengono sull'opportunità di stabilire ulteriori rapporti di collaborazione nel settore della progettazione, sviluppo e produzioni sostenibili, attuando nuove forme di raccordo tra il mondo della formazione universitaria ed il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi e di ricerca di entrambi gli enti oggetto della presente convenzione e di favorire la diffusione della cultura d'impresa;
- che per Università e ABB riveste particolare interesse, per le attività pratiche e di laboratorio e per la diffusione della cultura aziendale, lo studio e la realizzazione di programmi di formazione specializzata, di ricerca continua di nuove metodologie e forme di insegnamento, nei campi di loro competenza. A tal fine, disponendo entrambe le parti di organizzazioni e di competenze specifiche, le stesse intendono avvalersene ai fini della presente convenzione;
- che in data 19 maggio 2008 è stata sottoscritta tra Università e ABB una convenzione quadro di durata quinquennale, successivamente rinnovata in ultimo mediante convenzione sottoscritta il 9.4.2019 di pari durata quinquennale;
- che la collaborazione ha contribuito ad arricchire la qualità dei processi formativi e di ricerca e a favorire la diffusione della cultura d'impresa, contemplando attività ed iniziative ad ampio spettro quali premi, borse di studio, seminari, dottorati di ricerca, master, corsi di aggiornamento, progetti sviluppati in stretta sinergia per l'uso di nuove tecnologie nei processi produttivi e formativi, partecipazioni congiunte a programmi di ricerca e formazione nazionali e

internazionali;

- che pertanto Università e ABB intendono ulteriormente rinnovare l'accordo quadro, al fine di proseguire e rafforzare la collaborazione intrapresa, in virtù dei proficui risultati ottenuti.

TUTTO CIÒ PREMESSO

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART.1

Premesse

1. Le premesse suddette costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione quadro.

ART.2

Finalità

1. Le parti convengono che potranno essere intraprese iniziative con giunte con le seguenti finalità:
 - a) svolgere ricerche di comune interesse nei settori produttivi in cui operano, con l'obiettivo di sviluppare conoscenze di base e possibilità di applicazione di carattere innovativo e di interesse industriale, prevedendo anche la possibilità di scambio di ricercatori e tecnici, nel rispetto della normativa vigente;
 - b) formare risorse di elevata qualificazione nei seguenti settori tecnico-scientifici:
 - a. tecnologie ingegneristiche applicate all'ingegneria impiantistica ed elettrica, degli strumenti e metodologie per la riduzione dell'impatto ambientale, per l'incremento delle prestazioni ed in particolare per la sostenibilità tecnica ed economica;

b. strumenti e metodologie di monitoraggio on-line della qualità e diagnostica di prodotto e dei processi produttivi.

2. Il perseguimento delle su citate finalità potrà avvenire attraverso:

a. l'attivazione di premi, borse di studio, tesi di laurea, seminari specialistici, tirocini, e altre iniziative di orientamento formativo, dottorati di ricerca, corsi di master di primo e secondo livello, corsi di aggiornamento e/o riqualificazione professionale di lavoratori già impegnati o da reintrodurre in attività produttive, interventi per favorire l'inserimento nel mondo professionale, nel rispetto della vigente normativa;

b. la promozione ed attivazione di progetti ed azioni per l'uso, nei processi formativi, di nuove tecnologie di comunicazione;

c. la partecipazione congiunta e/o con terzi alla promozione e allo svolgimento di programmi nei settori di cui sopra (ricerca e formazione), in ambito sia nazionale sia internazionale;

d. la stipula di contratti di ricerca su specifici temi;

e. la creazione di laboratori congiunti;

f. l'attivazione di cattedre convenzionate;

g. la partecipazione congiunta a spin-off, con promozione dell'imprenditoria di giovani neolaureati/dottori di ricerca.

ART. 3

Referenti

1. Per l'attuazione delle attività di cui all'articolo 2 le parti designano ciascuna i Referenti di cui al seguente comma con il

compito di definire congiuntamente le linee di azione comune verificandone periodicamente la realizzazione.

2. I Referenti per l'Università sono il prof. Stefano Massucco (coordinatore dell'Accordo) e i Proff. Barbara Bosio (DICCA), Davide Anguita (DIBRIS), Federico Silvestro (DITEN); i Referenti per ABB sono la Dott.ssa Antonella Burgio (coordinatrice dell'Accordo) e gli Ingg. Giuseppe Guzzo, Matteo Sommariva, Alessandro Palmieri.

3. I Referenti non hanno diritto ad alcuna remunerazione, restando rispettivamente a carico dell'Università e ABB S.p.A. ogni eventuale costo e spesa relativi agli stessi membri da ciascuna di esse designati.

ART.4

Convenzioni operative

1. Le parti concordano che per attuare le iniziative di volta in volta individuate nell'ambito delle finalità espresse nel precedente art. 2, verranno stipulate, tra le Parti e/o le strutture dell'Ateneo e ABB, apposite convenzioni operative con specifiche modalità di attuazione concordate tra i referenti e le strutture coinvolte, nel rispetto della presente convenzione quadro e della normativa vigente.

2. Le convenzioni operative disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi

alla sicurezza.

3. Sono in ogni caso confermati nella loro piena validità gli accordi sottoscritti in data precedente alla sottoscrizione del presente atto.

ART.5

Oneri economici

1. La presente convenzione non comporta oneri economici a carico delle parti. Gli eventuali oneri economici, da intendersi quali mero ristoro delle spese sostenute dalle Parti per le attività oggetto della presente Convenzione, saranno determinati nelle singole convenzioni operative di cui al precedente art. 4 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

ART.6

Sicurezza nei luoghi di lavoro

1. In applicazione di quanto previsto dall'art. 10, comma 1, del D.M. 5 agosto 1998 n. 363 (*Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni*), al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta la propria opera per conto delle università presso enti esterni, così come di quello di enti che svolgono la loro attività presso le università, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli ob-

blighi previsti dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (*Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*) e s.m.i. saranno individuati di intesa tra le Parti, o le loro articolazioni con autonomia gestionale, attraverso specifici accordi. Tali accordi dovranno essere formalizzati prima dell'inizio delle attività previste negli accordi stessi.

ART. 7

Diritti di proprietà intellettuale

1. Le parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto della presente convenzione dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.

2. Le parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.

3. In ogni caso, salvo contraria pattuizione delle convenzioni operative di cui all'articolo 4, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna parte. Per quanto

riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all'interno dei precitati accordi operativi.

4. Con riferimento all'utilizzo del nome e al logo ABB, l'Università si obbliga a:

- limitare tale utilizzo esclusivamente per gli scopi di cui alla presente convenzione quadro e/o agli accordi operativi;
- non modificare o alterare il logo o il nome ABB;
- richiedere ad ABB esplicita approvazione per tutti i singoli materiali che riportino il logo ABB prima del loro utilizzo;
- fatta eccezione per quanto previsto nella presente convenzione quadro e/o negli accordi quadro operativi, non intraprendere iniziative che comportino rapporti diretti con i media in riferimento al logo e/o al nome ABB;
- fatta eccezione per quanto previsto nella presente convenzione quadro e/o negli accordi quadro operativi, non intraprendere attività di comunicazione e marketing legate all'uso del logo e/o del nome ABB, senza il preventivo consenso scritto di ABB;
- non interpretare l'utilizzo del logo e/o del nome ABB, in nessuna circostanza, come una concessione di proprietà o comproprietà del logo e/o del nome ABB o di qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale o industriale appartenente ad ABB, né tantomeno come una licenza d'uso su base perpetua e mondiale. ABB rimane l'unica proprietaria di tutti i suoi diritti di proprietà intellettuale e industriale.

ART.8

Coperture assicurative

1. L'Università garantisce per tutta la durata del presente Accordo, idonea copertura assicurativa per il personale universitario e gli studenti e laureati coinvolti eventualmente in base ad accordo attuativo di cui all'art. 4, nelle attività di cui al presente Accordo, contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL nella forma cd. di "gestione per conto dello Stato", ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).

2. L'Università garantisce altresì idonea copertura assicurativa, per il personale universitario e gli studenti e laureati coinvolti eventualmente in base ad accordo attuativo di cui all'art. 4, nelle attività, per la responsabilità civile verso terzi presso primarie compagnie assicurative operanti nel settore, per eventuali danni arrecati a terzi dei quali l'Università degli Studi di Genova sia civilmente responsabile.

3. L'Università dà atto e si impegna a far sì che il personale universitario e gli studenti e laureati che svolgeranno eventualmente in base ad accordo attuativo di cui all'art. 4, le attività oggetto del presente Accordo presso i locali e le sedi operative di ABB siano mantenuti in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa. ABB garantisce di mantenere adeguate coperture assicurative ai propri dipendenti o collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con il presente Accordo presso i locali

dell'Università.

4. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui sopra con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

ART.9

Durata e rinnovo della convenzione

1. La presente convenzione ha durata di cinque anni a partire dalla data di stipula della stessa ed è rinnovabile, per ulteriori cinque anni, in seguito ad accordo scritto tra le parti, previa delibera dell'Organo competente.

2. È fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza della presente convenzione.

3. Al termine della presente convenzione le parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire, nonché un breve resoconto degli eventuali costi e/o proventi derivanti dalle convenzioni operative stipulate.

ART.10

Recesso o scioglimento

1. Le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da

notificare con raccomandata A.R., ovvero mediante pec.

2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita.

4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e le singole convenzioni operative già stipulate alla data di estinzione della convenzione, salvo quanto diversamente disposto negli stessi.

ART.11

Riservatezza

1. Le parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della convenzione.

ART.12

Trattamento dei dati personali

1. I ruoli delle Parti, correlati alla tutela e alla protezione dei dati personali, verranno definiti negli accordi di attuazione riconducibili alla presente Convenzione oppure in mancanza in uno specifico atto.

2. Ciò premesso, le Parti, nell'espletamento delle attività riconducibili alla presente Convenzione e agli eventuali accordi attuativi o in mancanza di essi allo specifico atto, assumono tutte le iniziative e pongono in essere tutti gli adempimenti necessari al fine di garantire

che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di privacy e protezione dei dati personali, in particolare avendo cura che le informazioni e i dati assunti in esecuzione della presente Convenzione siano trattati, utilizzati e conservati, nei limiti delle finalità perseguite dalla Convenzione stessa. Il trattamento di dati personali da parte delle Parti per il perseguimento delle finalità della presente Convenzione Quadro è effettuato in conformità ai principi di cui all'art. 5 del Regolamento UE 2016/679, tra i quali liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza, pertinenza e limitazione, esattezza e aggiornamento, non eccedenza e responsabilizzazione.

3. Ciascuna parte dichiara di avere formato in materia di privacy e protezione dei dati personali i propri dipendenti e/o collaboratori.

4. Le Parti, inoltre, si impegnano ad assolvere, ciascuna per l'ambito di propria competenza, gli obblighi di informazione di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 relativamente ai dati personali trattati ai fini degli adempimenti strettamente connessi alla gestione della presente Convenzione.

ART. 13

Incompatibilità

1. Le Parti dichiarano, riguardo al personale e a eventuali esperti coinvolti nelle attività oggetto della presente convenzione, di osservare quanto prescritto nella vigente normativa e nelle rispettive regolamentazioni anche rispetto alle situazioni di incompatibilità. Ove queste ultime dovessero verificarsi opereranno le vigenti

disposizioni di legge in materia.

ART.14

Controversie e Foro competente

1. Per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione della presente convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova.

ART. 15

Etica degli Affari

ABB ha adottato un Codice Etico denominato "Codice di Condotta ABB", che è disponibile sul sito web www.abb.com.

L'Università ha adottato un proprio Codice di comportamento denominato "Codice di comportamento dei dipendenti dell'Università degli Studi di Genova", che è disponibile nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale.

Le Parti confermano di aver ricevuto e sottoscritto i suddetti documenti e si impegnano al rispetto di quanto in essi previsto nonché ad avere comportamenti improntati ai più alti standard etici.

Le Parti si obbligano a non offrire, né direttamente né indirettamente, e dichiarano di non essere ad oggi a conoscenza che terze parti offrano direttamente o indirettamente, pagamenti, omaggi o altri favori ai rispettivi clienti o a pubblici ufficiali, o ad agenti, direttori o rispettivi impiegati o ad altre terze parti, con modalità che siano contrarie alla legge, alle direttive ed agli standard di comportamento (quali a titolo esemplificativo il FCPA, Foreign Corrupt Practice Act - legge statunitense sulla corruzione dei pubblici

ufficiali - o, ove applicabile, della OECD – Convenzione contro la corruzione dei pubblici ufficiali) e si impegnano a rispettare tutte le relative leggi, comportamenti, ordinanze e norme relative all'anticorruzione.

Nulla di quanto previsto nella presente convenzione quadro e/o negli accordi operativi obbliga le Parti al rimborso di quanto promesso o offerto in violazione a quanto prescritto dal precedente capoverso.

La violazione da parte delle Parti di quanto previsto nel presente articolo costituisce grave inadempimento contrattuale ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice civile.

ART.16

Registrazione

1. Il presente atto, che si compone di n. 15 pagine, verrà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986, a spesa della parte che richiederà la registrazione.

2. Il presente Accordo, stipulato nella forma della scrittura privata, è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico di entrambe le Parti per metà.

3. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell'Università giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Genova 1 n. 0216718 – 29.12.2016. L'Università con nota scritta chiederà a ABB S.p.A. il rimborso della quota di spettanza.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle parti

Per Università degli Studi di Genova

Il Rettore

prof. Federico Delfino

Per ABB S.p.A.

LD Manager ABB Energy Industries Italy

Michele Mannucci